Comune di San Pellegrino Terme
Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE
N. 59 DEL 30-07-2025

Oggetto: ordinanza per taglio piante e/o siepi lungo le strade del territorio comunale che rappresentano pericolo per la pubblica incolumita'

IL SINDACO

Premesso che personale dell'Area Tecnico/Manutentiva ha verificato lo stato delle strade, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico di questo territorio comunale;

Accertato che, in molti casi, ai bordi delle strade suddette risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale;

Rilevato che l'art. 29 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

Rilevato altresì che gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

Considerato inoltre che, in caso di incidente o danneggiamento causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (detriti, terra, rami, tronchi, ecc.), il proprietario dei terreni da cui proviene il materiale causa del danno può essere chiamato in causa SIA CIVILMENTE CHE PENALMENTE quale responsabile o corresponsabile dell'accaduto;

Ritenuto necessario, ad integrazione delle norme suddette, provvedere all'adozione di provvedimento ordinatorio finalizzato alla messa in sicurezza delle strade tramite verifica ed eventuale taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

Ritenuto per quanto sopra, di assumere provvedimenti in merito a tutela della salvaguardia e della pubblica incolumità;

Visto l'art 54 del T.U.E.L. 267/2000;

Visto l'art 29 del Codice della Strada;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI DIRITTI REALI, frontisti delle strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, situate nel territorio comunale, di eseguire:

1. il taglio di tutte le piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale,
2. la potatura regolare di siepi e piante radicale sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creando ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
3. la rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
4. la manutenzione periodica delle aree oggetto della presente ordinanza al fine di mantenerle pulite ed in perfetto ordine ed evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
5. la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e il ripristino se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

AVVERTE

In caso di inosservanza, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.lgs. 18.8.2000 n.267, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. Resta nelle facoltà dell'Ente proprietario o gestore della strada addebitare ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere. Restano ferme le disposizioni previste in materia dall'art. 29 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) ed in particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, nonché dagli artt. 16, 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e dagli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- Inviata alla Prefettura di Bergamo;
- Inviata al Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia;
- Inviata alla Provincia di Bergamo Settore Viabilità;
- pubblicata all'Albo pretorio;
- affissa negli spazi pubblici.

Li, 30-07-2025

IL SINDACO
Galizzi Fausto
Firmato digitalmente